

**Regolamento (CEE) N.1854/89 del Consiglio del 14 giugno 1989
relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale**

(in GUCE n.186 del 30 giugno 1989, pagg. 1-7)¹

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione è determinante per l'applicazione della maggior parte delle regolamentazioni doganali specifiche; che le condizioni per la contabilizzazione sono attualmente definite solo nell'ambito della direttiva 78/453/CEE² del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione; che, negli altri casi, le condizioni per la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione sono fissate dagli Stati membri; che pertanto occorre curarne l'applicazione uniforme nella Comunità nel miglior modo possibile; che a tal fine le attuali disposizioni della direttiva 78/453/CEE devono essere sostituite da un regolamento, con le necessarie precisazioni e modifiche;

considerando che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali rivestono particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale nonché per assicurare al massimo la parità di trattamento degli operatori economici nel riscuotere dazi all'importazione e all'esportazione;

considerando che la cura di determinare le modalità pratiche della contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione può essere lasciata agli Stati membri; che è soprattutto necessario fissare i termini entro i quali la contabilizzazione deve aver luogo;

considerando che è opportuno fissare anche i termini entro i quali gli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione contabilizzati devono essere pagati; che è opportuno mantenere, armonizzandole, le facilitazioni di pagamento, diverse dalla dilazione di pagamento, accordate negli Stati membri; che, per chiarezza, occorre procedere ad una rifusione dell'insieme dei provvedimenti riguardanti il pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, ivi compresi quelli relativi alla dilazione di pagamento che attualmente formano oggetto della direttiva 78/453/CEE, riportandoli in un testo unico;

considerando che, in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché di pagamento ritardato o di mancato pagamento entro i termini stabiliti, è mantenuta l'attuale situazione giuridica che comporta l'obbligo di pagare interessi;

considerando che, tenuto conto dello sviluppo costante del traffico commerciale e della necessità di liberare al più presto le merci, i metodi di controllo dei servizi doganali sono stati adattati in modo tale che detti servizi, prima di accordare lo svincolo, verificano le merci soltanto in un numero molto limitato di casi; che il controllo della regolarità delle importazioni e delle esportazioni viene così posticipato e che il più sovente consiste in un controllo contabile; che esso può comportare il recupero a posteriori di un importo supplementare dei dazi; che tale controllo a posteriori può anche comportare il rimborso di un importo di dazi percepito in più; che l'importo dei dazi percepito in più è stato calcolato sulla base degli elementi di tassazione dichiarati dall'interessato medesimo e che esso ha potuto disporre delle merci molto più rapidamente che se esse fossero state verificate prima che venissero svincolate;

considerando che, tenuto conto delle condizioni attuali di determinazione della politica del credito nei vari Stati membri, non si può prevedere di fissare un tasso d'interesse di credito e un tasso d'interesse di mora applicabili in tutta la Comunità; che tuttavia bisogna evitare che, nei singoli Stati membri, sussistano disparità di trattamento troppo grandi tra le persone tenute al pagamento di un interesse di credito in applicazione del presente regolamento e quelle che contraggono prestiti presso gli organismi finanziari; che, a tal fine, il tasso dell'interesse dovuto in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalle dilazioni di pagamento deve essere stabilito dagli Stati membri tenendo conto del tasso praticato sui rispettivi mercati finanziari; che il tasso dell'interesse di mora, tenuto conto della sua finalità, può essere superiore al tasso dell'interesse di credito;

considerando che, nel settore del transito, i garanti beneficiano, in materia di termini di pagamento di interessi, di facilitazioni maggiori rispetto a quelle previste nel presente regolamento; che dette disposizioni più favorevoli figurano in talune convenzioni internazionali e non possono essere pregiudicate dall'intervento di disposizioni comunitarie in materia; che lo stesso si può dire per quanto concerne il regime del transito comunitario allorché questo regime è applicabile, in virtù di accordi conclusi con i paesi dell'EFTA, alle merci che circolano tra il territorio doganale della Comunità e questi paesi; che lo stesso vale per quanto riguarda l'ammissione tempora-

¹ Regolamento abrogato dall'art.251 del Reg.(CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario.

² Direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (GUCE n.146 del 02.06.1978, pagg.19-21).

nea delle merci realizzata alle condizioni previste dalla convenzione conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA);
considerando che è opportuno abrogare la direttiva 78/453/CEE, le cui disposizioni sono riprese nel presente regolamento; che per tener conto dei casi di cui sopra nei quali è previsto che non devono essere pagati interessi, secondo i casi, né dal debitore, né dall'autorità doganale, è opportuno, da un lato, completare di conseguenza il regolamento (CEE) n.1430/79³ del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.3799/86⁴, e, dall'altro, sopprimere le disposizioni che prevedono l'eventuale pagamento di interessi che figurano nel regolamento (CEE) n.1697/79⁵ del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.918/83⁶,
ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. Il presente regolamento concerne la contabilizzazione e le condizioni di pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
 - a) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi;
 - b) PPpersona:
 - una persona fisica,
 - una persona giuridica,
 - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;
 - c) contabilizzazione: l'iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che lo sostituisca, dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale;
 - d) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - e) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - f) autorità doganale: ogni autorità competente per l'applicazione della regolamentazione doganale, anche se l'autorità stessa non dipende dall'amministrazione delle dogane.

Titolo I - Contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione

Articolo 2

1. Ogni importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale - in appresso denominato "importo dei dazi" - deve essere calcolato dall'autorità doganale non appena questa dispone degli elementi necessari e deve essere oggetto di contabilizzazione da parte della suddetta autorità.
Il primo comma non viene applicato nei casi in cui sia stato istituito un dazio antidumping o compensatore provvisorio né in quelli in cui è applicabile l'articolo 5 del regolamento (CEE) n.1697/79.
2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento degli importi in questione.
Le modalità secondo le quali l'autorità doganale procede alla contabilizzazione degli importi dei dazi vari casi sono comunicate alla Commissione.

³ Reg.(CEE) n.1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all'esportazione (GUCE n.175 del 12.07.1979, pagg.1-7).

⁴ Reg.(CEE) n.3799/86 della Commissione del 12 dicembre 1986 che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n.1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all'esportazione (GUCE n.352 del 13.12.1986, pag.19).

⁵ Reg.(CEE) n.1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU-CE n.197 del 03.08.1979, pagg.1-3).

⁶ Reg.(CEE) n.918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GUCE n.105 del 23.04.1983, pagg.1-37).

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando un'obbligazione doganale sorge sia dall'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione, sia da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente all'obbligazione doganale deve intervenire non appena l'importo sia stato calcolato e al più tardi il secondo giorno che segue quello in cui è stato accordato lo svincolo - o l'autorizzazione di esportazione - della merce.

Tuttavia, a condizione che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi dei dazi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo o l'autorizzazione di esportazione a profitto della medesima persona nel corso di un periodo determinato dall'autorità doganale, periodo che non può essere superiore a trentun giorni, può essere contabilizzato globalmente alla fine del periodo medesimo. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni a decorrere dalla data di scadenza del periodo considerato.

2. In caso di disposizioni che prevedono che lo svincolo di una merce possa essere concesso in attesa che siano riunite determinate condizioni stabilite nel diritto comunitario, da cui dipendono la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta oppure la riscossione di quest'ultima, la contabilizzazione deve aver luogo al più tardi due giorni dopo il giorno in cui sono definitivamente determinati o stabiliti l'importo dell'obbligazione oppure l'obbligo di pagare i dazi risultanti da tale obbligazione.

Tuttavia qualora l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o compensatore provvisorio la contabilizzazione di tale dazio deve avvenire al più tardi due mesi dopo la pubblicazione del regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping o compensatore definitivo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Qualora un'obbligazione doganale sorga in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1, la contabilizzazione dell'importo corrispondente deve aver luogo entro il termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale è in grado:

- a) di calcolare l'importo dei dazi in questione e
- b) di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo.

Articolo 4

1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 3 possono essere prorogati:

- a) per ragioni connesse con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di accentramento contabile, oppure
 - b) in seguito a circostanze particolari che impediscano all'autorità doganale di rispettare i suddetti termini.
- I termini così prorogati non possono superare quattordici giorni.

2. I limiti previsti ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 5

Se l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli articoli 3 e 4 o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell'importo dei dazi da recuperare o che deve ancora essere recuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo. Questo termine può essere aumentato conformemente all'articolo 4.

Articolo 6

1. Non appena contabilizzato, l'importo dei dazi deve essere comunicato alla persona tenuta al suo pagamento, secondo modalità appropriate.

2. Qualora la menzione dell'importo dei dazi da pagare sia stata effettuata, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può disporre che la comunicazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata soltanto se l'importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa stabilito.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, quando viene fatto uso della possibilità prevista al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo - o dell'autorizzazione di esportazione delle merci - da parte dell'autorità doganale equivale a comunicazione dell'importo dei dazi contabilizzato alla persona tenuta al suo pagamento.

Articolo 7

Qualora l'azione di ricupero non possa più essere avviata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n.1697/79, gli Stati membri possono non applicare l'articolo 2 o l'articolo 6 del presente regolamento.

Titolo II - Termini e modalità di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione

Capitolo A - Principio

Articolo 8

Ogni importo di dazi notificato a norma dell'articolo 6 deve essere saldato dalla persona tenuta al suo pagamento entro i seguenti termini:

- a) se la persona in questione non beneficia di alcuna delle facilitazioni di pagamento di cui al capitolo B, il pagamento deve essere effettuato entro il termine stabilito.

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di diritto di ricorso il termine non può superare dieci giorni a decorrere dalla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuto e, nel caso di contabilizzazioni globalizzate alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire alla persona tenuta al pagamento di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello che avrebbe ottenuto avvalendosi di una dilazione di pagamento alle condizioni previste al capitolo B, sezione 1.

Una proroga del termine è concessa d'ufficio qualora sia stato accertato che l'interessato ha ricevuto la notifica troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per effettuare il pagamento.

D'altra parte una proroga del termine può essere concessa dall'autorità doganale, su richiesta della persona tenuta al pagamento, qualora l'importo dei dazi da saldare risulti da un'azione di recupero a posteriori. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la dilazione di pagamento così concessa non può superare il tempo necessario per consentire alla persona tenuta al pagamento di prendere le misure atte a saldare la sua obbligazione;

- b) se la persona in questione beneficia dell'una o dell'altra facilitazione di pagamento di cui al capitolo B, il pagamento deve avvenire alla scadenza del termine o dei termini stabiliti nell'ambito di dette facilitazioni.

Articolo 9

Il pagamento deve essere effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo che abbia potere liberatorio simile, conformemente alle disposizioni, vigenti nello Stato membro interessato ("pagamento in contanti"). Può essere effettuato mediante compensazione, qualora le disposizioni vigenti lo prevedano.

Capitolo B - Facilitazioni di pagamento

Sezione I - Dilazioni di pagamento

Articolo 10

⁷L'autorità doganale può concedere all'interessato, su richiesta dello stesso, una dilazione di pagamento secondo le condizioni fissate agli articoli da 11 a 14, purché l'importo dei dazi da lui dovuti sia relativo a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento di detti dazi.

Articolo 11

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del richiedente.

Inoltre la concessione della dilazione di pagamento può dar luogo alla riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per servizio reso.

Articolo 12

1. L'autorità doganale competente accorda la dilazione di pagamento secondo l'una o l'altra delle seguenti modalità:

- a) sia singolarmente per ciascun importo di dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma;
- b) sia globalmente per tutti gli importi di dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere i trentun giorni;
- c) sia globalmente per tutti gli importi di dazi contabilizzati insieme, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2. La dilazione di pagamento è inoltre concessa, alle stesse condizioni fissate al paragrafo 1, per gli importi dei dazi relativi a merci che formano oggetto di una dichiarazione per il regime doganale di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

Articolo 13

1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni e si calcola come segue:

⁷ In relazione all'argomento si veda quanto emanato dal Ministero delle Finanze con la nota dell'11 gennaio 1991, n.3722/3522 indirizzata al Compartimento doganale di Trieste avente ad oggetto: "Regolamento (CEE) n.1854/89 del Consiglio delle CC.EE. in data 14.6.1989. Regime speciale più favorevole del pagamento differito in vigore a Trieste".

a) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale.

Qualora si applichi l'articolo 4, il termine di trenta giorni calcolato conformemente al primo comma si riduce di un numero di giorni pari a quella parte del termine superiore a due giorni utilizzata per la contabilizzazione;

b) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di globalizzazione, diminuito di un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni che costituiscono il periodo di globalizzazione;

c) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo nel corso del quale è stato disposto lo svincolo o l'autorizzazione di esportazione delle merci considerate, diminuito di un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni che costituiscono il periodo di cui trattasi.

2. Se i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, in applicazione delle disposizioni di dette lettere, è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

3. Per semplificare, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettera b) e c), sono di una settimana-calendario, o di un mese-calendario, gli Stati membri possono prevedere che il pagamento degli importi dei dazi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento sia effettuato:

a) se si tratta di una settimana-calendario, il venerdì della quarta settimana successiva a detta settimana-calendario;

b) se si tratta di un mese-calendario, al più tardi il sedicesimo giorno del mese successivo a detto mese-calendario.

Articolo 14

1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, pur riferendosi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi, sono stati contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto concerne l'accettazione di dichiarazioni incomplete, in quanto il dichiarante non ha presentato, allo scadere del termine stabilito, gli elementi necessari alla determinazione definitiva del valore in dogana delle merci, ovvero non ha fornito i dati o i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.

2. Tuttavia, si può accordare una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da recuperare è contabilizzato prima della scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente imposto o, qualora la contabilizzazione non sia avvenuta, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione relativa alle merci in questione. La dilazione di pagamento concessa in tali condizioni non può superare la data di scadenza del periodo che, conformemente all'articolo 13, è stato concesso per l'importo dei dazi inizialmente fissato, o che sarebbe stato concesso se l'importo dei dazi legalmente dovuto fosse stato contabilizzato all'atto della dichiarazione delle merci in questione.

Sezione 2 - Altre facilitazioni di pagamento

Articolo 15

Gli Stati membri possono prevedere la concessione alla persona tenuta al pagamento di un importo di dazi di facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento di cui alla sezione 1.

La concessione di queste facilitazioni di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia questa garanzia può non essere richiesta quando tale richiesta possa dar luogo, data la situazione della persona interessata, a gravi difficoltà di ordine economico o sociale.

Sezione 3 - Pagamento prima della scadenza dei termini

Articolo 16

Indipendentemente dalle facilitazioni di pagamento concesse alla persona tenuta al pagamento di un importo di dazi, detta persona può sempre effettuare in tutto o in parte il pagamento stesso senza aspettare la scadenza del termine concesso.

Sezione 4 - Pagamento da parte di un terzo

Articolo 17

Ogni importo di dazi può essere pagato da un terzo al posto della persona tenuta al suo pagamento.

Capitolo C - Esecuzione forzata

Articolo 18

Se la persona tenuta al pagamento di un importo di dazi non ha assolto il suo obbligo entro il termine stabilito, l'autorità doganale fa ricorso a tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione forzata, per assicurarsi il pagamento dell'importo in questione.

Titolo III - Pagamento d'interessi

Articolo 19

Quando uno Stato membro accorda facilitazioni di pagamento conformemente all'articolo 15, le spese a carico del debitore per la concessione di tali facilitazioni, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolate in modo che il loro ammontare sia equivalente a quello che sarebbe richiesto per dette facilitazioni sul mercato monetario e finanziario nazionale.

In caso di pagamento ritardato o di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il tasso degli interessi di mora può essere superiore a quello definito nel comma precedente.

Articolo 20

1. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare l'articolo 19 quando tale applicazione possa dar luogo, data la situazione della persona interessata, a gravi difficoltà di ordine economico o sociale.
2. Gli Stati membri possono inoltre rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora qualora il suo importo sia inferiore o uguale a 20 ECU o il pagamento dei dazi abbia luogo entro cinque giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei dazi stessi. Questo limite può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono fissare periodi minimi di computo degli interessi.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 21

Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni attinenti alle infrazioni alla regolamentazione doganale, nessun interesse diverso dall'interesse previsto all'articolo 19 può essere riscosso per importi di dazi dovuti da un debitore.

Tuttavia può essere riscosso un interesse di mora nell'ambito del recupero a posteriori se ciò è previsto dalle disposizioni nazionali.

Articolo 22

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle disposizioni che dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare gli importi di dazi inferiori a 10 ECU.

Articolo 23

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di garanzia previste nel quadro del regime del transito e in quello della convenzione sull'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA)⁸.

Articolo 24

1. Il comitato di regolamentazione doganale generale di cui all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE⁹ del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci, modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE¹⁰, può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento presentata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

Articolo 25

1. La direttiva 78/453/CEE¹¹ è abrogata.

I riferimenti fatti a tale direttiva devono intendersi fatti al presente regolamento.

⁸ La Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione di merci fu adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall'Italia con DPR 18 marzo 1963, n.2070 "Esecuzione della Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961" (GU n.18 del 23.01.1964).

⁹ Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (GUCE n.205 del 13.08.1979, pagg.19-26).

¹⁰ Direttiva 81/853/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (GUCE n.319 del 07.11.1981, pagg.1-2).

¹¹ Direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (GUCE n.146 del 02.06.1978, pagg.19-21).

2. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n.1697/79 è abrogato.
3. Nel regolamento (CEE) n.1430/79 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

Il rimborso da parte delle autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, di importi di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione nonché di interessi di credito o di mora eventualmente percepiti in occasione del loro pagamento non dà luogo a pagamento di interessi da parte di queste stesse autorità. Tuttavia può essere pagato un interesse qualora le disposizioni nazionali lo prevedano."

4. L'articolo 13 della direttiva 81/177/CEE¹² è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 13

Fatta salva l'applicazione di misure di proibizione o di restrizione eventualmente previste nei riguardi delle merci dichiarate per l'esportazione, il servizio doganale accorda l'autorizzazione per l'esportazione delle merci soltanto dopo essersi assicurato, se del caso, che i dazi all'esportazione ad esse relativi sono stati pagati o garantiti, oppure hanno formato oggetto di dilazione di pagamento alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n.1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1°luglio 1990.

Esso si applica agli importi di dazi contabilizzati a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989

Per il Consiglio Il Presidente P. Solbes

¹² Direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (GUCE n.83 del 30.03.1981, pagg.40-47).